

STATUTO

SOCIETA' CULTURALE RICREATIVA CASE DEL POPOLO DEL CERVESE A R.L. CHE POTRA'
ASSUMERE ANCHE LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA DI "CASE DEL POPOLO DEL CERVESE
S.R.L."

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: RAVENNA RA VIALE DELLA LIRICA 7

Codice fiscale: 00376080396

Numero Rea: RA - 105453

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2004 - Statuto completo da pag 2 a 25

ALLEGATO "A" al N. 26874/5603 di Rep.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE DURATA

ART. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "SOCIETA' CULTURALE RICREATIVA CASE DEL POPOLO DEL CERVESE A R.L.", che potrà assumere, ad ogni effetto di legge, anche la denominazione abbreviata "CASE DEL POPOLO DEL CERVESE S.R.L.".

ART. 2) La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
la fornitura di servizi di carattere culturale, ricreativo, sportivo, predisponendo dei programmi di attività nei settori del teatro, del cinema, della musica, della danza e di altre arti e spettacolo in genere; realizzando, gestendo e concedendo spazi ove possano essere poste in essere attività sociali, culturali, sportive, politiche e ricreative.

Per la realizzazione di tali scopi, la società potrà:

- allestire e promuovere mostre, conferenze e dibattiti;
- organizzare rassegne e spettacoli cinematografici, teatrali, letterari ed iniziative editoriali;
- allestire corsi;
- promuovere ed organizzare manifestazioni e gare sportive;
- gestire impianti sportivi e ricreativi;
- somministrare alimenti e bevande;
- acquistare, costruire, vendere, eventualmente permutare,

assumere e concedere in locazione o in comodato o in gestione

a chicchessia beni immobili e mobili, comprese le aziende.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte la società

potrà stipulare tutti i contratti, richiedere ed ottenere tutte

le autorizzazioni, licenze o quant'altro necessario od utili

per lo svolgimento dell'attività sociale.

In relazione all'oggetto sociale, essa potrà, in maniera

comunque non prevalente:

- compiere qualunque operazione di natura commerciale,

industriale, di credito, mobiliare ed immobiliare, locativa,

ipotecaria;

- assumere partecipazioni ed interessenze, a scopo di

investimento e non di alienazione, in altre società od imprese

aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, a

condizione in ogni caso che la misura e l'oggetto della

partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto

determinato dallo statuto;

- svolgere per le società partecipate e consociate servizi

tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi

promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei

problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli,

fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare

versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in

conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza

diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura

delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa

prevista per la trasparenza bancaria in materia;

- raccogliere il risparmio esclusivamente presso i soci,

tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso,

infruttifero, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del

D. Lgs. n. 385/93 e successive modificazioni;

- compiere, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario

od utile a favorire la realizzazione dell'oggetto medesimo,

restando escluse in ogni caso la raccolta del risparmio fra il

pubblico, nonché le attività riservate dalla legge alle

società finanziarie e di intermediazione mobiliare ed ogni

altra attività preclusa alle società a responsabilità

limitata.

La società non è soggetta alla altrui attività di direzione e

coordinamento.

ART. 3) La società ha sede nel Comune di Ravenna,

all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita

presso il registro delle imprese.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può

trasferire la sede sociale nel territorio del Comune sopra

indicato nonché istituire e sopprimere unità locali operative,

quali succursali, agenzie, filiali, fuori della propria sede

sociale.

Su deliberazione dell'Assemblea, essa può trasferire la sede

sociale fuori dal territorio del Comune sopra indicato, si a

in Italia che all'estero, nonché istituire o sopprimere, sia

in Italia che all'estero, sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello

risultante dal libro soci.

ART. 4) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050

e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione

dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE VARIAZIONI

QUOTE SOCIALI TRASFERIBILITA'

ART. 5) Il capitale sociale è di 20.800,00

(ventimilaottocento/00) ed è diviso in quote di partecipazione

nominative, ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Detto capitale può essere liberato con conferimenti eseguiti

in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili

della società, con apporti in natura di crediti e beni;

possono, inoltre, essere conferiti tutti gli elementi

dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo quanto disposto dalla legge, i versamenti delle quote di

partecipazione sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di

Amministrazione o dall'Amministratore Unico nei modi e nei

termini che il medesimo reputa convenienti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale

alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di

partecipazione al capitale sottoscritte.

La società potrà rilasciare certificati di quota con valore esclusivamente probatorio o documentale.

ART. 6) Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, a titolo oneroso o gratuito, per deliberazione dell'Assemblea.

La deliberazione di aumento del capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione; detta comunicazione può essere omessa qualora tutti i soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso, il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della deliberazione di aumento.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida a favore dei soci che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro quote di partecipazione.

Qualora l'aumento di capitale non sia sottoscritto interamente

dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere

collocato presso terzi, salvo che la deliberazione di aumento

non lo escluda.

E' attribuita all'Assemblea la facoltà di prevedere

espressamente nella deliberazione di aumento che lo stesso

possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova

emissione a terzi, salvo, in tal caso, il diritto di recesso

dei soci che non hanno consentito alla decisione.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di

legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci, da

adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del

presente Statuto.

ART. 7) Le quote di partecipazione sono trasferibili, per atto

tra vivi.

Tuttavia, in caso di trasferimento a terzi per atto tra vivi,

è riservato ai soci il diritto di prelazione, a parità di

condizioni, in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Conseguentemente, il socio che intende alienare la propria

quota deve darne comunicazione scritta agli altri, mediante

lettera raccomandata indicante il cessionario ed il prezzo di

cessione nonché le relative modalità di pagamento; gli altri

soci avranno diritto di esercitare la prelazione entro e non

oltre 30 gg. dal ricevimento di tale comunicazione.

In ogni caso, le quote non sono cedibili senza il preventivo

consenso degli amministratori.

A tal fine, il socio che intende alienare la propria quota, dovrà presentare domanda scritta, indicante il nome del cessionario, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, che provvederà a dare il suo consenso entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Nel silenzio, la domanda si intenderà accolta.

In caso di diniego da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero di limitazioni imposte al socio che intendesse cedere le sue quote, a quest'ultimo spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 C.C., come regolamentato nel successivo art. 8).

Per trasferimento per atto tra vivi, a fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, il conferimento, la dazione in pagamento e la donazione.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

ART. 8) I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 C. C.

I soci possono essere esclusi dalla società nel caso previsto dall'art. 2466, terzo comma, C.C..

La valutazione dell'accettazione della domanda di recesso, da comunicarsi alla società con lettera raccomandata, e del provvedimento di esclusione sono di competenza del Consiglio

di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

Le deliberazioni in merito dovranno essere comunicate con lettera raccomandata ai soci interessati.

Le eventuali controversie relative a tali provvedimenti dovranno essere rimesse alla decisione del Collegio Arbitrale disciplinato dai successivi articoli 33 e 34.

I soci che intendano impugnare i provvedimenti dovranno presentare istanza scritta alla società, tramite lettera raccomandata, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi a pena di decadenza.

In ogni caso di recesso, il rimborso delle partecipazioni dei soci receduti sarà effettuato conformemente a quanto previsto dall'art. 2473 C. C..

ART. 9) Il socio può essere escluso altresì dalla società nell'ipotesi in cui si renda gravemente inadempiente rispetto ad altre obbligazioni sociali.

Il socio può inoltre essere escluso dalla società:

- qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

- qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;

- qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni

Il socio può altresì essere escluso dalla società qualora scompaia ai sensi dell'art. 48 c.c., sia dichiarato assente ai sensi degli artt. 49 ss. c.c.

L'esclusione deve essere decisa dai soci con la maggioranza necessaria alla modifica del presente statuto, non computandosi nel numero il socio escludendo. La decisione di esclusione deve essere notificata al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

In caso di società costituita da due soci, l'esclusione di cui al precedente può essere pronunciata solo dall'autorità giudiziaria.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avverrà in base alle norme di legge.

In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore e rappresentante della società fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

TITOLI DI DEBITO

ART. 10) La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'art. 2483 C. C., per un valore complessivo non superiore al capitale sociale, alla riserva legale ed alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La decisione di emettere titoli di debito compete all'Assemblea dei soci, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni del presente statuto.

Tale deliberazione stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e dovrà essere iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese; essa potrà altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

I titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e, in caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde dell'insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 11) L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, C. C., sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi di legge, e la revoca dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore e la determinazione del loro compenso;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto Sociale, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 12) La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, con avviso spedito ai soci, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito, che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci) almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione; quest'ultima dovrà essere fissata almeno

24 ore dopo la prima.

L'Assemblea dovrà tuttavia ritenersi validamente convocata e costituita anche in difetto della convocazione di cui sopra, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, oltre a tutti i Sindaci, se nominati, e nessuno di essi si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 13) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro, i quali possono farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2479 bis C. C., mediante delega scritta, da conservarsi agli atti della società, da altra persona anche non socia, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

I soci hanno diritto di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

Il socio in mora nel versamento dei conferimenti non può esercitare il diritto di voto.

ART. 14) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:

- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

- le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.; nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività; l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine della legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni

prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 15) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua
vece, dal Vice Presidente, se nominato, oppure
dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario
nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente ha i compiti previsti dall'art. 2479 bis,
quarto comma, C. C.: verifica la regolarità della
costituzione; accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti; regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere
dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare mediante
processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal
segretario e riportate su apposito libro.

ART. 16) In prima convocazione, l'Assemblea delibera
validamente col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del
capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita
con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del
capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo che
nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma
dell'art. 2479 C. C., in cui essa delibera validamente con il
voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale.

Ciascun socio non persona fisica interviene all'Assemblea per il tramite della persona a cui è attribuita la rappresentanza sociale. E tuttavia consentito ai soci di farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, cui il rappresentante sociale abbia conferito per iscritto apposita delega.

Si osservano in ogni caso le preclusioni di cui all'articolo 2372 del C. C..

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE UNICO

ART. 17) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che delibera quale organo collegiale, o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di sette consiglieri, anche non soci, eletti la prima volta nell'atto costitutivo e poi dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque tempo, a meno che l'assemblea non deliberi che restino in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per

qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

ART. 18) Il Consiglio, nella seduta che segue immediatamente l'Assemblea ordinaria annuale, nomina un segretario, il quale può essere anche estraneo al Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

ART. 19) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo, di regola, nella sede sociale, ma esse possono tenersi anche altrove, purché in Italia.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, tramite lettera raccomandata, di sua iniziativa, oppure quando ne facciano richiesta anche un solo componente o il Collegio Sindacale, se nominato.

Di regola, fra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza, per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito; in tali casi, gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente ovvero con fax o posta elettronica, purché i partecipanti ne abbiano notizia almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente

tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

ART. 20) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dagli amministratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2475, quarto comma, C. C.. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori dovranno risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

ART. 21) Al Consiglio di Amministrazione o all Amministratore Unico è affidata la gestione della società; a tal fine, pertanto, esso potrà compiere gli atti e le operazioni di

ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto riservano espressamente ai soci ed all'Assemblea.

ART. 22) Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, nonché delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, nonché a dipendenti o a terzi, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinandone limiti e condizioni.

ART. 23) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro e firmate dal Presidente e dal segretario.

ART. 24) Il compenso annuale degli amministratori per la loro attività collegiale è determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina.

Il compenso degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, mentre quello dell'Amministratore Unico è stabilito dall'assemblea dei soci, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

ART. 25) La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, nonché agli

Amministratori delegati nell'ambito e nei limiti delle deleghe

loro conferite.

La firma sociale spetta altresì ai dipendenti designati dal

Consiglio stesso per particolari categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà se il potere di

firma dovrà essere esercitato congiuntamente o disgiuntamente.

L'autorizzazione alla firma importa la facoltà di esigere e

quietanzare ovunque.

ART. 26) I soci che non partecipano all'amministrazione hanno

diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo

svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i

documenti relativi all'amministrazione.

ART. 27) L'Assemblea ha facoltà in qualunque tempo di

sostituire al Consiglio di Amministrazione un Amministratore

Unico ed a quest'ultimo un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico competeranno tutti i poteri e gli

obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal

presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il

Presidente dello stesso.

Controllo legale dei conti

ART. 28) Il Collegio Sindacale è nominato obbligatoriamente

nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477

C. C..

Qualora non ricorra l'obbligo di legge, l'Assemblea potrà

comunque procedere alla nomina di un Collegio Sindacale o di un revisore contabile.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

ART. 29) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale, nel caso in cui la sua nomina sia obbligatoria ai sensi di legge, esercita di regola anche il controllo contabile. E tuttavia fatta salva la facoltà di deferire il controllo contabile ad un revisore contabile esterno alla società mediante deliberazione dell'Assemblea e sentito il Collegio Sindacale.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione ed alle Assemblee.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'eventuale nomina di un revisore contabile sarà effettuata con l'osservanza della disciplina prevista dagli articoli 2409 bis e seguenti C. C..

BILANCIO SOCIALE E UTILI

ART. 30) L'esercizio sociale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 31) Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea generale.

ART. 32) Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel

modo seguente:

a) una quota non inferiore alla misura prescritta dalla legge,

viene assegnata al fondo di riserva legale;

b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione

delle quote possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo

diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33) I soci e la società sono obbligati a rimettere alle

decisioni di un Collegio Arbitrale la risoluzione delle

controversie insorte in materia di recesso, esclusione e tutte

le altre relative alla interpretazione ed applicazione delle

disposizioni contenute nello Statuto e derivanti da

deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di

Amministrazione.

Al Collegio Arbitrale devono essere rimesse anche le decisioni

su tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e

la società nonché sulle controversie tra socio e socio sempre

relativamente ai rapporti sociali.

La presente clausola ha per oggetto anche le controversie

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero

promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi

vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con

lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta

giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare

o dal momento dell'insorgere della controversia, con la
precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 34) Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri
nominati a cura del Presidente della Camera di Commercio di
Ravenna, che provvederà anche alla designazione del Presidente
del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina
degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più
diligente, dal Presidente del tribunale di Ravenna.

Il Collegio deciderà mediante arbitrato rituale, secondo
diritto.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel
termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo
proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo
di ulteriori trenta giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un
processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza,
dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Ravenna.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 35) Le norme per la liquidazione, la nomina dei
liquidatori o del liquidatore e la determinazione della loro
facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea
Generale a norma delle disposizioni del Codice Civile.

F.to Montaletti Piero